

---

COMUNE DI BANCHETTE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO RECANTE  
NORME E DISPOSIZIONI COMUNALI IN  
MATERIA DI ACUSTICA E DI INQUINAMENTO  
DA RUMORE

**BOZZA DELL' 11/08/2003**

---

## SOMMARIO

<b>TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
<b>TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE           TEMPORANEO .....</b>	<b>5</b>
ART.2 - DEFINIZIONI.....	5
<i>SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI</i> .....	5
ART. 3 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE .....	5
ART.4 - ORARI.....	5
ART.5 - LIMITI MASSIMI .....	6
ART. 6 - EMERGENZE .....	6
ART. 7 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	6
ART. 8 - LAVORI DI BREVE DURATA.....	6
<i>SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO,           FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI</i> .....	7
ART.9 - DEFINIZIONI.....	7
ART. 10 - LOCALIZZAZIONE .....	7
ART.11 - LIMITI ED ORARI .....	7
ART.12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	8
<b>TITOLO III° DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE           STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON           TEMPORANEO .....</b>	<b>9</b>
ART. 13 – LIMITI E RIFERIMENTI .....	9
ART. 14 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 15 – ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI.....	9
ART. 16 – ESTENSIONI DI ORARIO PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.....	10
ART. 17 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI TECNICI.....	10
ART. 18 – ESERCIZI PUBBLICI CON ATTIVITÀ MUSICALE PREMINENTE .....	10
ART. 19 – DEROGHE .....	10
ART. 20 – CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE.....	10
<b>TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE.....</b>	<b>11</b>
ART. 21 – MACCHINE DA GIARDINO .....	11
ART. 22 – ALTOPARLANTI SU VEICOLI .....	11
ART. 23 - CANNONCINI ANTISTORNO E CANNONI ANTIGRANDINE.....	11
ART. 24 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO .....	12
<b>TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE .....</b>	<b>13</b>
ART. 25 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI NELLE ABITAZIONI.....	13
ART. 26 – IMPIANTI TECNICI.....	13
<b>TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE .....</b>	<b>14</b>
ART. 27 – PRINCIPI GENERALI .....	14
ART. 28 – SIRENE ED AVVISATORI ACUSTICI IN AMBIENTE INDUSTRIALE.....	14
ART. 29 - DEROGHE .....	14
ART. 30 – SEGNALI ACUSTICI DI ALLARME .....	14
ART. 31 – SEGNALI ACUSTICI CONNESSI AL CULTO.....	15

---

<b>TITOLO VII° ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA .....</b>	<b>16</b>
ART. 32 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	16
ART. 33 – DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO.....	16
ART. 34 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI .....	17
ART. 35 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI IN AREE CLASSIFICATE COME APPARTENENTI ALLA CLASSE V O VI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO. ....	17
ART. 36 – USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI .....	17
ART. 37 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO .....	18
<b>TITOLO VIII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>19</b>
ART. 38 - ACCERTAMENTI .....	19
ART.39 – MISURAZIONI E CONTROLLI .....	19
ART. 40 – SANZIONI.....	19
ART. 41 - ABROGAZIONI.....	20

---

# **TITOLO I°**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **art. 1 - Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

---

## **TITOLO II°**

# **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

### **art.2 - Definizioni**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

### *Sezione 1*

### ***CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI***

### **art. 3 - Impianti ed attrezzature**

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive dell'Unione Europea (UE) recepite dalla normativa nazionale ed in particolare conformi al Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n.262.

Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: pennellature e dispositivi antivibranti sulle macchine, oculata collocazione delle stesse nell'ambito del cantiere, etc...).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

### **art.4 - Orari**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei limiti corrispondenti alla classificazione acustica della zona di interesse e/o delle zone ad essa limitrofe e non ma comunque interessate dalle emissioni sonore dei lavori è consentita, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;

- 
- b) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale;

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00.

#### **art.5 - Limiti massimi**

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

#### **art. 6 - Emergenze**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

#### **art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. I limiti di livello sonoro da rispettarsi saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegati 1 e 2).

**Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3.**

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

#### **art. 8 - Lavori di breve durata**

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 7, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 4.

---

*Sezione 2*  
**MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL  
PUBBLICO,  
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI**

**art.9 - Definizioni**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

**art. 10 - Localizzazione**

Le manifestazioni di cui all'art. 9, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.

Le attività di cui all'art. 9 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

**art.11 - Limiti ed orari**

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 9 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1 riportata in allegato.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

---

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAEq,1m).

#### **art.12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 9 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 al presente Regolamento.

Per tutte le attività non comprese in tabella 1 e per le attività ivi comprese ma non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi interessati (ARPA, ASL, Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

---

## **TITOLO III°**

# **DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO**

### **art. 13 – Limiti e riferimenti**

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

### **art. 14 – domande di autorizzazione**

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di Studio d'Impatto Acustico (S.I.A.) predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la documentazione del S.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nel S.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dal S.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

### **art. 15 – attività dei pubblici esercizi**

Agli esercizi pubblici è consentito:

- 
- a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 24:00;
  - b) l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 24:00.

#### **art. 16 – estensioni di orario per gli esercizi pubblici**

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in assenza di lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

#### **art. 17 – verifiche ed accertamenti tecnici**

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 15 e 16 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

#### **art. 18 – esercizi pubblici con attività musicale preminente**

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 17.

#### **art. 19 – deroghe**

In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 15, 16 e 18 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

#### **art. 20 – controllo delle emissioni sonore**

I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 22.00 sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica.

---

## **TITOLO IV°**

### **ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE**

#### **art. 21 – macchine da giardino**

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
- b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

#### **art. 22 – altoparlanti su veicoli**

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

#### **art. 23 - cannoncini antistorno e cannoni antigrandine**

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

---

**art. 24 – razzi e fuochi d’artificio**

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l’accensione di fuochi d’artificio e il lancio di razzi pirotecnici anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- a) sagre paesane;
- b) ricorrenze e feste popolari.

---

## **TITOLO V°**

### **ABITAZIONI PRIVATE**

#### **art. 25 – uso di elettrodomestici ed impianti sonori nelle abitazioni**

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

#### **art. 26 – impianti tecnici**

L'impianto e l'uso di macchinari nelle autorimesse, negli scantinati, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

---

## **TITOLO VI°**

### **SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE**

#### **art. 27 – principi generali**

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

#### **art. 28 – sirene ed avvisatori acustici in ambiente industriale**

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità tale da rispettare i limiti di emissione sonora nelle aree (confinanti e non) ove la segnalazione acustica possa essere avvertita.

#### **art. 29 - deroghe**

Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 28 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

#### **art. 30 – segnali acustici di allarme**

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare definitivamente entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale sorge il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o delle forze dell'ordine.

---

**art. 31 – segnali acustici connessi al culto**

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a dieci minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

I rintocchi di campane in corrispondenza dello scoccare delle ore sono sempre permessi a prescindere dai punti a) e b).

---

## **TITOLO VII°**

# **ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INFRASTRUTTURE ED EDIFICI**

### **art. 32 – documentazione di impatto acustico**

In occasione della richiesta di concessione edilizia per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere (art.8 comma 2, comma 4 e comma 6 L.447/95):

1. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
2. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
3. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
4. discoteche
5. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
6. impianti sportivi e ricreativi
7. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
8. nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive
9. postazioni di servizi commerciali polifunzionali

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere una documentazione di previsione di impatto predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.

La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività o le strutture sopracitate che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

### **art. 33 – documentazione di clima acustico**

In occasione della richiesta di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (art.8 comma 3 L.447/95):

- a) scuole e asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani

---

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 32,

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione.

#### **art. 34 – requisiti acustici passivi degli edifici**

In occasione della richiesta di rilascio delle concessioni edilizie relative a

- 1) edifici adibiti a residenza o assimilabili
- 2) edifici adibiti ad uffici o assimilabili
- 3) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- 4) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili
- 5) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- 6) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- 7) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere dovranno produrre una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare con riferimento al DPCM 5/12/1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".

#### **art. 35 – requisiti acustici passivi degli edifici in aree classificate come appartenenti alla classe V o VI di destinazione d'uso del territorio.**

In occasione della richiesta di rilascio delle concessioni edilizie relative agli edifici di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 4, la cui realizzazione è prevista in aree di classe acustica V<sup>a</sup> o VI<sup>a</sup>, dovrà essere prodotta una relazione tecnica attestante che all'interno degli ambienti abitativi saranno presenti livelli sonori inferiori a quelli che permettono l'applicabilità del criterio differenziale.

#### **art. 36 – Uso dei fabbricati e dei manufatti**

In occasione della richiesta del certificato di agibilità dei seguenti ambienti abitativi:

- (a) edifici adibiti a residenza o assimilabili
- (b) edifici adibiti ad uffici e assimilabili
- (c) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- (d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- (e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
- (f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- (g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

---

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio una documentazione di collaudo che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi fissati dal D.P.C.M. 5/12/97.

#### **art. 37 – tecnici competenti in acustica**

La documentazione di cui ai precedenti artt. 32, 33, 34, 35, 36 deve essere redatta da tecnici competenti in acustica che risultino iscritti ai relativi Elenchi Regionali.

#### **art. 38 – commissione edilizia**

Limitatamente ai pareri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle opere indicate ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, la commissione edilizia comprende tra i propri membri un tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95 che risulti iscritto agli elenchi regionali.

#### **art. 39 – disposizione transitoria per la presentazione della documentazione di impatto acustico**

Se non precedentemente prodotta al momento della richiesta di concessione edilizia, in occasione della richiesta di:

- (a) rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (certificato di agibilità)
- (b) licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive (licenza d'uso) dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio una documentazione di previsione di impatto acustico.

---

## TITOLO VIII°

# SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

### art. 40 - accertamenti

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti attuativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

### art.41 – misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata degli edifici si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A. (art.14 L.447/95); qualora l'A.R.P.A. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 15 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione Comunale.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

### art. 42 – sanzioni

L'inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni (art.10 L.447/95):

- **INOTTEMPERANZA DEI PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO:** *"Non ottemperava al provvedimento che disponeva misure di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore ed in particolare ....."*  
Sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 10.000,00
- **SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE OD IMMISSIONE SONORA:** *"Superava i limiti di emissione sonora stabiliti con DPCM 14/11/1997 relativi al valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora in prossimità della sorgente stessa"; ovvero "Superava il valore massimo di rumore stabilito con DPCM 14/11/1997 che può essere immesso da una o più sorgenti nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori".*

---

Sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 5.000,00

- VIOLAZIONE REGOLAMENTI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO:  
*"Violava l'art. .... del <<REGOLAMENTO RECANTE NORME E DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA DI ACUSTICA E DI INQUINAMENTO DA RUMORE>> in quanto ....."*

Sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 10.000,00.

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

#### **art. 43 - ABROGAZIONI**

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene e nel Regolamento Edilizio, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento.

---

allegato 1  
(cantieri edili)

**Testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei limiti di zona e/o dei limiti per le zone - limitrofe e non - che possono essere interessate da emissioni sonore, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale, nei limiti indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

\* \* \*

---

allegato 2  
(cantieri stradali)

**Testo da inserire nelle autorizzazioni per lavori sul suolo pubblico in generale ed in sede stradale in particolare**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei limiti di zona e/o dei limiti per le zone - limitrofe e non - che possono essere interessate da emissioni sonore, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, **entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

\* \* \*

---

allegato 3  
(cantieri edili, stradali o assimilabili)  
**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA  
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO  
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
BANCHETTE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di:  
*(Cognome e Nome)*

legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_ del

comitato organizzatore  ditta  ente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)*

Con sede legale in \_\_\_\_\_  
*(comune, Via, num.civico, tel. Fax)*

**C H I E D E**

l'autorizzazione per l'attività a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in località/via \_\_\_\_\_ nei giorni dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli orari  
\_\_\_\_\_ in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo  
le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore: ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, livelli sonori previsti presso i ricettore sensibili ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

---

allegato 4  
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA  
A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
BANCHETTE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di:  
(Cognome e Nome)

legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_ del

comitato organizzatore  ditta  ente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

Con sede legale in \_\_\_\_\_  
(comune, Via, num.civico, tel. Fax)

**C O M U N I C A**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli orari \_\_\_\_\_

in località/via \_\_\_\_\_ si svolgerà la manifestazione a carattere  
temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

---

allegato 5  
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA  
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
BANCHETTE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di:  
(Cognome e Nome)

legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_ del

comitato organizzatore  ditta  ente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

Con sede legale in \_\_\_\_\_  
(comune, Via, num.civico, tel. Fax)

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in località/via \_\_\_\_\_ nei giorni dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli orari  
\_\_\_\_\_ in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo  
le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

---

**allegato 6**  
**STUDI DI IMPATTO ACUSTICO (S.I.A.)**  
**ELEMENTI MINIMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA**  
**DOCUMENTAZIONE**

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione di un progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. Essa dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice;
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
  - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario, prospetti;
  - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
  - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo e/o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti e desumibili dal calcolo previsionale); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.

- 
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
  8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n° 447 del 1995 e dai decreti attuativi ad essa correlati non fossero rispettati.
  9. Qualsiasi altra informazione ritenuta utile per una corretta valutazione dei progetti.

## APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2.000) comprendente l'area di interesse del progetto con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti (edificate e non) che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore;
- richiami con indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Inoltre, se necessario ai fini della valutazione:

- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2.000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.

---

**allegato 7**  
**DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO**  
**ELEMENTI MINIMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA**  
**DOCUMENTAZIONE**

La documentazione di clima acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una quantificazione, la più accurata possibile, del rumore e delle sue caratteristiche (andamento temporale e composizione spettrale) presente o prevedibile presso l'area di interesse.

La documentazione di clima acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più sensibili sono i ricettori esposti al rumore. Essa dovrà contenere:

- 1 descrizione dei ricettori esposti e della loro sensibilità al rumore;
- 2 descrizione dell'ubicazione dei ricettori sul territorio, corredata da cartografia come descritta in appendice;
- 3 descrizione delle sorgenti di rumore influenti sui ricettori:
  - a) analisi delle immissioni sonore che ogni sorgente determina presso i ricettori;
  - b) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale delle sorgenti), della durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
- 4 Indicazione dei livelli di rumore esistenti presso i ricettori con specifico riferimento all'ambiente esterno ed all'ambiente interno agli edifici.
- 5 Nel caso di valutazione previsionale di clima acustico in vista della realizzazione di nuovi ricettori o della ristrutturazione di ricettori esistenti: descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- 6 Nel caso di valutazione previsionale di clima acustico in vista della realizzazione di nuovi ricettori o della ristrutturazione di ricettori esistenti: descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n° 447 del 1995 e dai decreti attuativi ad essa correlati non fossero rispettati.
- 7 Qualsiasi altra informazione ritenuta utile per una corretta valutazione dei progetti.

---

## APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2.000) comprendente l'area di interesse dei ricettori sensibili e delle sorgenti influenti su di essi - con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dei ricettori, le aree circostanti; i ricettori devono comunque risultare chiaramente identificabili in mappa.
- richiami con indicazione della classe acustica della zona in base alla Zonizzazione Acustica comunale: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);

CAT.	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o CAPIENZA)	DURATA	N. MAX. DI GG. PER SITO	LIMITE dBA in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	<b>CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO</b> (ad es. nelle piazze del centro storico., nei campi sportivi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	70	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
2	<b>CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO</b> (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. sale polivalenti) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	15 (non consecutivi)	65	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
3	<b>CONCERTI ALL'APERTO o AL CHIUSO</b> (ad es. nei chiostrini estivi)	< 1000	1 giorno	15	65	dalle 15 alle 23.30 (1)	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
4	<b>Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali</b> esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	<=15	15	65	23.30	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
5	<b>Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali</b> esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	>15	>15	non derogabile	//	non derogabile
7	<b>Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane o altro</b> con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi per dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<20	45	65	9 - 13 15 - 24	non si applica

(1) comprende anche il "sound check" preliminare

# COMUNE DI BANCHETTE

## Proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale

---

### RELAZIONE TECNICA



AGOSTO 2003

---

*Studio* **MRG**  
di Gamarra ing. Marco  
Via Borgaro, 105  
10149 Torino

# SOMMARIO

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>4</b>
2.1	LA NORMATIVA A LIVELLO NAZIONALE .....	4
2.1.1	<i>Competenze dei comuni .....</i>	5
2.1.2	<i>Normative per la verifica della compatibilità del rumore con gli standard esistenti .....</i>	7
2.2	LA NORMATIVA A LIVELLO REGIONALE PER IL PIEMONTE .....	8
2.2.1	<i>Le linee guida regionali per la classificazione del territorio</i>	10
<b>3</b>	<b>METODOLOGIA OPERATIVA .....</b>	<b>11</b>
3.1	FASE 1: ANALISI DEL P.R.G. E REDAZIONE DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA .....	11
3.1.1	<i>Cartografia tematica utilizzata.....</i>	11
3.2	FASE 2: COMPLETAMENTO DELLE INFORMAZIONI ED ANALISI DIRETTA DEL TERRITORIO .....	12
3.3	FASE 3: OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE .....	13
3.4	FASE 4: INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO, DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE E REDAZIONE DELLA PROPOSTA FINALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA .....	14
<b>4</b>	<b>RISULTATI DELLA CLASSIFICAZIONE .....</b>	<b>16</b>
4.1	FASE 1: INTERPRETAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO CODIFICATE NEL P.R.G. DEL COMUNE DI BANCHETTE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE .....	16
4.2	FASE 2: ANALISI DIRETTA DEL TERRITORIO E COMPLETAMENTO DELLE INFORMAZIONI .....	22
4.2.1	<i>Risultati dei sopralluoghi.....</i>	22
4.3	FASE 3: OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE .....	27

4.4 FASE 4: INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO E DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE.....	29
4.4.1 <i>Inserimento delle fasce cuscinetto</i> .....	29
4.4.2 <i>Aree destinate agli spettacoli temporanei</i> .....	30
4.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....	31
4.5.1 <i>Centro storico</i> .....	31
4.5.2 <i>Nucleo urbano di nuova formazione</i> .....	31

## 1 PREMESSA

Lo scrivente, ing. Marco Gamarra ha ricevuto incarico dal Comune di Banchette di predisporre la Proposta di Zonizzazione Acustica del territorio comunale in occasione della redazione della nuova variante al Piano Regolatore Generale.

La classificazione acustica del territorio presentata in questo studio adempie al dovere, da parte del Comune, di predisporre la Zonizzazione secondo quanto indicato all'art. 5 comma 2 della Legge Regionale n°52 del 20 ottobre 2000.

La presente relazione, così come indicato dalle "*Linee guida per la classificazione acustica comunale*" emanate dalla Regione Piemonte, presenta la metodologia ed i risultati del lavoro svolto e costituisce integrazione alla documentazione tecnica relativa al Piano Regolatore Generale medesimo.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale fa riferimento ad una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che compongono il quadro normativo di riferimento per la tutela nei confronti dell'inquinamento da rumore.

### 2.1 La normativa a livello nazionale

La normativa nazionale sull'inquinamento da rumore si compone delle seguenti principali leggi e decreti. Essi vengono qui di seguito citati e si presenta una disamina di quelli contenenti articoli di interesse a riguardo della zonizzazione acustica e delle competenze degli enti locali.

• **DPCM 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"**. Il decreto è in parte superato da legislazione più recente.

• **Legge 26/10/95 n° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"**. La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore.

• **Decreto Ministeriale 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"**.

• **DPCM 18/09/97 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"**

• **Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"**

• **DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"**

• **DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"**

• **DPCM 11/12/97 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"**

• **Decreto Ministeriale 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"**

• **D.P.R. 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"**

Poiché la tollerabilità al rumore è funzione della natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) è comprensibile che il territorio debba essere suddiviso in classi di destinazioni d'uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti. Per questa suddivisione del territorio nelle

classi di destinazione d'uso ci si riferisce alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite le 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna classe vengono definite nelle Tabelle B,C,D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Le definizioni delle classi, sono riportate più avanti nel testo in Tabella 1.

### 2.1.1 Competenze dei comuni

Sotto il profilo del contenimento dell'inquinamento da rumore la legge affida agli enti locali specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni esse riguardano:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore

Per quanto riguarda la zonizzazione acustica tale impegno era contenuto già nel DPCM 1/3/1991 all'Art.2 comma 1:

*"Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I".*

*"Omissis".*

Successivamente, l'art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 recita:

*"Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:*

- a) La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Art. 4 comma 1 lettera a)*
- b) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)*
- c) L'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7*

*"Omissis".*

Ed al citato art. 7:

- 1. "Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1 lettera g)" - omissis - "i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni e con i piani previsti. I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale." - omissis.*

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, sempre l'art. 7 al comma 3 così precisa:

- 3. "In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).*

Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall'uscita della legge "i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi".

In tal modo, ogni regione ha il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale.

Inoltre l'art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni:

5. *"Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all'art.14 comma 2 della legge n° 447 compete:

6. *"Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:*
  - a) *delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
  - b) *della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;*
  - c) *della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 - competenze dei comuni -;*
  - d) *della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5;"*

*"omissis"*

L'art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

2. *"Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:*
  - a) *aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
  - b) *strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;*
  - c) *discoteche*
  - d) *circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;*
  - e) *impianti sportivi e ricreativi;*
  - f) *ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia*

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 si precisa:

3. *"E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:*
  - a) *scuole ed asili nido*
  - b) *ospedali*
  - c) *case di cura e di riposo*
  - d) *parchi pubblici urbani ed extraurbani*
  - e) *nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2"*

### **2.1.2 Normative per la verifica della compatibilità del rumore con gli standard esistenti**

Per quanto riguarda invece la verifica della compatibilità del rumore con gli standard esistenti ci si riferisce non solo alle Norme ISO 1996 parti 1 e 2 richiamate dal DPCM 27/12/88, ma anche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 01/03/91) ed al più recente decreto attuativo della Legge quadro n°447 (14/11/97) che fissa i limiti massimi di immissioni sonore nell'ambiente abitativo ed esterno.

Lo stesso DPCM 14/11/97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" definisce all'art. 1 il proprio campo di applicazione e riporta:

- 1) *Il presente decreto in attuazione dell'Art.3 comma 1 lettera a), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) g) ed h); comma 2, comma 3, lettera a) ed h) della stessa legge.*

*I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto ed adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'Art.4 comma 1 lettera a) e dell'Art.6 comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n° 447.*

Tale decreto riprende dunque ancora la stessa tabella del DPCM 1/3/1991, qui di seguito riportata, nella quale vengono definite le classi di destinazione d'uso del territorio. Essa è dunque l'elemento di base per la realizzazione della zonizzazione acustica del territorio e di conseguenza di tutti i successivi atti che riguardano la gestione territoriale dal punto di vista dell'inquinamento da rumore.

Tabella 1 - Richiamo della classificazione indicata nel DPCM 14/11/1997

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio e relativi limiti per il livello sonoro</b>	
<b>CLASSE I</b> Limite diurno 50 dB(A) Limite notturno 40 dB(A)	<b><u>Aree particolarmente protette.</u></b> Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...
<b>CLASSE II</b> Limite diurno 55 dB(A) Limite notturno 45 dB(A)	<b><u>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.</u></b> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
<b>CLASSE III</b> Limite diurno 60 dB(A) Limite notturno 50 dB(A)	<b><u>Aree di tipo misto.</u></b> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
<b>CLASSE IV</b> Limite diurno 65 dB(A) Limite notturno 55 dB(A)	<b><u>Aree di intensa attività umana.</u></b> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<b>CLASSE V</b> Limite diurno 70 dB(A) Limite notturno 60 dB(A)	<b><u>Aree prevalentemente industriali.</u></b> Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<b>CLASSE VI</b> Limite diurno 70 dB(A) Limite notturno 70 dB(A)	<b><u>Aree esclusivamente industriali.</u></b> Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

## 2.2 La normativa a livello regionale per il Piemonte

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995 in particolare, la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale 20 ottobre 2000 n°52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". La legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione.

In particolare essa regola, all'art.5 le funzioni dei Comuni. Esse sono:

- 1) Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici
- 2) Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per:
  - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
  - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore
  - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore
  - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art.9
- 3) Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.

Oggetto del presente lavoro è quindi l'adempimento del punto 1) dell'elenco di competenze delle amministrazioni comunali ovvero della predisposizione della classificazione del territorio.

All'art.6, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da:

- a) *Ricomprendere l'intero territorio comunale*
- b) *aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso al fine di evitare un'eccessiva frammentazione*
- c) *individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto*
- d) *considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio*
- e) *attenersi alle linee guida regionali di cui all'art.3, comma 3 lettera a)*
- f) *assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della l.447/95.*

All'art.9 la legge prevede le modalità di concessione di deroghe temporanee per l'esecuzione di lavori presso cantieri edili, spettacoli all'aperto, etc...

### 2.2.1 Le linee guida regionali per la classificazione del territorio

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n°52/2000, la Regione Piemonte ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri.

Le linee guida per la zonizzazione, pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001, prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative:

- Fase 1: Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G. (Tav.1 fuori testo del presente studio)
- Fase 2: Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate. (Tav.2 fuori testo del presente studio)
- Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio. (Tav.3 fuori testo del presente studio)
- Fase 4: Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all'iter di approvazione. (Tav.4 fuori testo del presente studio).

Al termine della fase 4 si ha l'elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all'iter di approvazione.

### 3 METODOLOGIA OPERATIVA

La zonizzazione acustica del territorio comunale deve essere predisposta sulla base degli altri strumenti urbanistici e soprattutto del Piano Regolatore Generale e dell'eventuale Piano Urbano del Traffico.

Per il Comune di Banchette sono a disposizione:

- la cartografia tecnica regionale in formato "raster" ed in scala 1:10.000 di riferimento
- la cartografia su carta in formato A0 del Piano Regolatore Generale vigente
- la cartografia tecnica vettoriale in formato AutoCAD contenente in particolare:
  - a) Gli edifici con la destinazione d'uso di parte di essi.
  - b) La viabilità esistente e parte della viabilità in progetto
  - c) I lotti e le particelle catastali

Per la redazione della proposta di Zonizzazione Acustica i dati geografici e di destinazione d'uso del territorio vengono gestiti attraverso il software per sistemi informativi territoriali "ArcView", il quale permette anche di realizzare tutti i files utili agli enti di gestione del territorio e destinati a contenere la proposta di zonizzazione acustica del Comune su supporto informatico [*shapes*].

#### 3.1 Fase 1: Analisi del P.R.G. e redazione della bozza di Zonizzazione Acustica

Questa prima fase della redazione della proposta di Zonizzazione Acustica ha come obiettivo l'impostazione di massima del progetto sulla base della analisi della cartografia e degli altri strumenti tecnici a disposizione da parte del Comune e dei professionisti incaricati della redazione della variante al P.R.G.

##### 3.1.1 Cartografia tematica utilizzata

La cartografia tematica relativa al P.R.G. utilizzata quale base informativa per l'assegnazione delle classi acustiche alle differenti aree del territorio comunale è la seguente:

Inquadramento territoriale. Essa riporta l'aggiornamento cartografico relativo all'ultima redazione del PRG e permette di determinare in particolare:

- a) L'estensione del territorio comunale ed il confine dello stesso
- b) L'estensione dei due nuclei abitativi principali
- c) La viabilità esistente all'esterno dei nuclei urbani principali

Planimetria dei nuclei abitativi principali: Essa riporta su base cartografica le informazioni riguardanti:

- a) I lotti catastali
- b) La destinazione d'uso delle aree e dei poligoni del PRG vigente.
- c) La planimetria della viabilità.

La cartografia tematica citata è consultabile all'interno della documentazione relativa alla variante del Piano Regolatore Generale comunale – variante alla quale la presente relazione fa riferimento.

Sulla base delle informazioni acquisite direttamente dalla cartografia tematica in formato vettoriale e aster inserita nel sistema informativo territoriale gestito dal software "ArcView" è stata redatta la carta tematica relativa alla fase 1 della redazione della proposta di Zonizzazione Acustica del territorio comunale così come specificato dalle linee guida emanate dalla Regione Piemonte. La TAV. 1 "Proposta di Zonizzazione Acustica- Fase 1" allegata alla presente relazione riporta l'assegnazione delle Classi di Destinazione d'uso del Territorio di cui alla «Tabella 1» della presente relazione (Tabella relativa al D.P.C.M. 14/11/1997).

Si osserva dalla citata Tav.1 che sono state assegnate classi di destinazione d'uso "potenzialmente definitive" a tutte quelle aree che, già dalla sola analisi del P.R.G. vigente, possono essere definite come:

- 1) Aree di culto, complessi scolastici, etc... (alle quali è stata assegnata la classe I di destinazione d'uso)
- 2) Aree di interesse storico e paesaggistico (alle quali è stata assegnata la classe I di destinazione d'uso)
- 3) Aree esclusivamente abitative, esistenti od in progetto (alle quali è stata assegnata la classe II di destinazione d'uso)
- 4) Aree esclusivamente agricole (alle quali è stata assegnata la classe III di destinazione d'uso)
- 5) Aree artigianali/commerciali (alle quali è stata assegnata la classe IV di destinazione d'uso).

Per tutte le altre aree, la necessità di reperire informazioni derivanti dall'osservazione diretta dell'esistente ha imposto l'assegnazione di "classi preliminari". Tali classi, denominate "II/III"; "III/IV"; etc... esprimono la possibilità di assegnare ad ogni zona l'una o l'altra delle classi stesse a seguito delle successive indagini.

### **3.2 Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio**

A seguito del completamento della fase 1 e dell'assegnazione quindi ad ogni parte del territorio comunale di una classe acustica definitiva o preliminare a seconda degli specifici casi, si è proceduto ad una serie di

sopralluoghi finalizzati alla migliore definizione di quelle situazioni di incertezza che la sola analisi del P.R.G. non poteva dirimere.

I sopralluoghi hanno permesso la quantificazione su tutte le aree a cui era stata assegnata una "classe preliminare" dei seguenti aspetti:

- 1) presenza di attività commerciali in zone prevalentemente residenziali
- 2) presenza di attività artigianali in zone prevalentemente residenziali
- 3) presenza di unità abitative in zone prevalentemente artigianali/commerciali
- 4) contiguità di attività produttive con le aree appartenenti alla classe I (scuole, luoghi di culto, etc...)
- 5) valutazione del contesto abitativo delle aree residenziali periferiche presso le quali possono trovarsi aree abitative inserite in zone a destinazione agricola.

I sopralluoghi hanno permesso infine di verificare la corretta assegnazione di classi definitive a quelle porzioni di territorio che già dall'analisi del P.R.G. (fase 1) risultavano di più sicura definizione.

In generale, a seguito dei sopralluoghi, sono state mantenute in Classe I tutte le aree corrispondenti a strutture scolastiche, religiose, etc; sono state confermate come appartenenti alla Classe II le aree esclusivamente residenziali e le aree residenziali caratterizzate dalla sporadica presenza di piccoli esercizi commerciali e dall'assenza di attività artigianali.

Alle aree residenziali con presenza di attività commerciali e artigianali, sono state assegnate la Classe III o la Classe IV, in funzione delle dimensioni delle attività stesse.

Alle aree definite come superfici a servizio di altre contigue (ad esempio il verde pubblico con parcheggio) è stata di volta in volta assegnata una classe derivante da quella dell'area di riferimento con l'eventuale applicazione di ulteriori criteri di assegnazione sulla base delle dimensioni e delle attrezzature che le aree a servizio comprendono.

La Tav. 2 "Proposta di Zonizzazione Acustica - Fase 2" descrive il risultato del processo di definizione delle aree così come scaturito dai risultati dei sopralluoghi sul territorio secondo i criteri descritti.

### **3.3 Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione**

A seguito dell'analisi del P.R.G. (Fase 1) e dei sopralluoghi effettuati sul territorio (Fase 2) la carta di zonizzazione acustica si presenta senza più aree dalla dubbia classificazione (scomparsa delle "classi preliminari" II/III, III/IV, etc...) e con una classificazione che, soprattutto per quanto riguarda le aree più densamente edificate, presenta un elevato grado di parcellizzazione. L'esecuzione dei sopralluoghi, infatti, permette di annotare in mappa la presenza degli esercizi commerciali, delle piccole attività, etc... alle quali viene assegnata la classe di loro competenza anche qualora la superficie territoriale occupata sia particolarmente ridotta.

La gestione di una carta di zonizzazione con queste caratteristiche di frammentazione risulterebbe difficoltosa dal punto di vista del rispetto dei limiti di livello sonoro tra aree contigue ed anche dal punto di vista amministrativo.

Le linee guida regionali prevedono quindi una fase di omogeneizzazione ed indicano quali criteri siano da seguire secondo un ordine d'importanza decrescente. L'unità territoriale di base per la redazione della zonizzazione ed in particolare per l'applicazione dei criteri di omogeneizzazione è l'isolato. Per isolato s'intende "una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, etc...)".

I criteri di omogeneizzazione sono i seguenti

1) Eliminazione delle aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12000 m<sup>2</sup>) che si trovano in situazione non omogenea ovvero comprese o contigue ad aree uniformi di maggior superficie.

2) Assegnazione di una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree acusticamente diverse e di dimensioni ridotte (tutte con superficie inferiore a 12000 m<sup>2</sup>), con il criterio seguente:

- a) si procede all'omogeneizzazione verso una determinata classe se l'area relativa a questa risulta maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato ed all'interno dell'isolato siano presenti aree che hanno tra loro un solo salto di classe.
- b) in caso contrario la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere assegnata osservando le caratteristiche insediative in relazione alla già citata tabella del D.P.C.M. 14/11/1997 - ovvero considerando l'isolato come "atomo indivisibile" al quale assegnare una classe per le sue caratteristiche complessive.

Le aree appartenenti alla classe I non sono omogeneizzabili. Se esse costituiscono più del 70% dell'isolato esso sarà tutto di classe I.

### **3.4 Fase 4: Inserimento delle fasce cuscinetto, delle fasce di pertinenza delle infrastrutture e redazione della proposta finale di Zonizzazione Acustica**

Terminata la fase di omogeneizzazione della classificazione ed eliminate quindi le eventuali parcellizzazioni createsi a seguito dei sopralluoghi nel territorio comunale di Banchette, occorre verificare l'eventuale presenza di contiguità tra aree con salti di più di una classe (ad esempio un'area appartenente alla classe II a lato di una appartenente alla classe IV). Qualora questa eventualità si verifichi presso aree non ancora utilizzate e/o edificate o soltanto parzialmente utilizzate, devono essere previste fasce di rispetto dell'ampiezza di almeno 50m tali da poter compensare i salti di classe. Ad esempio occorre inserire una fascia di larghezza pari a 50m tra un'area appartenente alla classe II che si trovasse ad essere contigua ad una alla quale sia stata assegnata la classe IV.

Tale processo di ultimazione della zonizzazione permette quindi di prevenire – presso quelle aree in cui le progettazioni urbanistiche del PRG devono ancora essere in tutto od in parte attuate – eventuali situazioni di criticità dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

Il completamento della carta di zonizzazione viene terminato per mezzo dell'inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto: ferrovie e strade. Per quanto riguarda le ferrovie, è già stato emanato un decreto attuativo della legge 447/95 che definisce tali fasce ed i limiti di livello sonoro ad esse corrispondenti; viceversa, per le infrastrutture stradali si è ancora in attesa di tale analogo decreto. Per le strade, quindi, non si riporta alcuna indicazione di fasce di pertinenza in attesa della futura emanazione delle normative ad esse relative.

## 4 RISULTATI DELLA CLASSIFICAZIONE

Si descrivono in questo capitolo i risultati ottenuti durante tutte le differenti fasi di redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale di Banchette. Si fa direttamente riferimento alla cartografia tematica allegata:

TAV. 1 "Proposta di Zonizzazione Acustica – Fase 1"

TAV. 2 "Proposta di Zonizzazione Acustica – Fase 2"

TAV. 3 "Proposta di Zonizzazione Acustica – Fase 3"

TAV. 4 "Proposta di Zonizzazione Acustica – Fase 4" (elaborato conclusivo)

### 4.1 Fase 1: Interpretazione delle destinazioni d'uso codificate nel P.R.G. del Comune di Banchette per l'assegnazione delle classi acustiche

Dall'analisi della cartografia e della documentazione tecnica relativa agli strumenti urbanistici del Comune di Banchette è possibile identificare e classificare alcune categorie di edifici e di destinazioni d'uso del territorio così come sintetizzato nella tabella seguente:

AREE DA PRG	DESCRIZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSOCIABILE
Luoghi di culto	Chiese, oratori, cappelle, etc...	I
Edifici scolastici	Scuole materne, elementari, medie, e servizi annessi (palestra, etc...)	I
Aree di interesse storico/paesaggistico	Castello e parco annesso	I
Aree abitative esistenti o in progetto	Aree puramente residenziali o zone di ampliamento ove sia previsto l'insediamento di edifici adibiti esclusivamente a civile abitazione	II
Aree agricole	Aree destinate alla coltivazione o sulle quali si ergono edifici a destinazione rurale	III
Aree artigianali	Aree con edifici destinati ad ospitare attività artigianali o di servizio alle medesime	IV

La cartografia tematica del P.R.G. che descrive le aree e le codifica costituisce dunque la base per la predisposizione della carta di zonizzazione acustica durante la Fase 1.

Le norme di attuazione del P.R.G., unitamente alla Tabella 1 del D.P.C.M. 14/11/1997 permettono di associare le destinazioni d'uso del P.R.G. medesimo a specifiche classi acustiche come sintetizzato nella tabella precedente.

SI osserva tuttavia che alle aree relative al centro urbano di antica formazione non è stato in generale possibile assegnare già durante la fase 1 una classe acustica definitiva poiché esse sono quelle aree maggiormente caratterizzate dalla compresenza di abitazioni, esercizi commerciali ed attività varie che storicamente si sono insediate sul territorio. La commistione di questi elementi a breve distanza tra loro in un contesto urbano d'epoca impone un sopralluogo per la definizione di dettaglio delle destinazioni d'uso ed un eventuale successivo processo di omogeneizzazione onde evitare eccessive parcellizzazioni della zonizzazione acustica stessa.

Dalla carta tematica della fase 1 è possibile estrarre, ad esempio, una porzione relativa al nucleo abitativo antico dalla quale si osserva che alla maggior parte delle aree già edificate sono state assegnate delle "classi preliminari" (identificabili poiché rappresentate con cerchi e poligoni di diversi colori) poiché solamente a seguito dei sopralluoghi sul territorio si possono identificare quelle aree - ad esempio - a maggiore carattere abitativo piuttosto che commerciale.





Figura 1: Estratto della carta di zonizzazione acustica per la fase 1 riguardante il centro storico del Comune di Banchette.

Si osserva viceversa che alla grande area di pertinenza del castello, alla chiesa parrocchiale ed agli altri luoghi di culto nonché al cimitero è già stata definitivamente assegnata la classe I di destinazione d'uso.

Per quanto riguarda il nucleo abitativo di nuova formazione, l'estratto di mappa in Figura 2 permette di osservare che la presenza di aree alle quali è possibile assegnare una classe "potenzialmente definitiva" è maggiore. In particolare sono ben caratterizzate le aree a destinazione d'uso prevalentemente residenziale e le aree scolastiche. L'ellisse in figura evidenzia in particolare una area la cui destinazione d'uso sarà relativa ad una nuova casa di riposo per anziani.



*Figura 2: Estratto della carta di zonizzazione acustica per la fase 1 riguardante il nucleo abitativo di nuova formazione.*

Nella medesima figura si evidenzia il complesso scolastico e l'area della chiesa ai quali è stata assegnata la classe I.

Al termine della fase 1, quindi, numerose sono ancora le aree alle quali non è possibile attribuire direttamente una classe di destinazione d'uso. Nella Figura 1 esse sono evidenziate da coperture con elementi grafici quali cerchi e poligoni così come riportato nella legenda.

In particolare è stata assegnata l'appartenenza alla classe I di destinazione d'uso alle seguenti aree:

- Il complesso del castello (Foto 1)
- La chiesa parrocchiale (Foto 2) e gli altri luoghi di culto
- Il cimitero

- Le aree scolastiche, etc...

Nelle immagini delle pagine seguenti sono rappresentate alcune delle aree alle quali è stata assegnata già in questa fase la classe I di destinazione d'uso.



Foto 1: Castello



*Foto 2: Chiesa parrocchiale*



*Foto 3: Parco di pertinenza del castello*



*Foto 4: Chiesa nel nucleo urbano di nuova formazione*

## **4.2 Fase 2: Analisi diretta del territorio e completamento delle informazioni**

A seguito del completamento della fase 1 sono stati eseguiti sopralluoghi presso il territorio del Comune di Banchette finalizzati da un lato alla conferma delle indicazioni scaturite quali "assegnazioni definitive" già dalla prima analisi del P.R.G. e dall'altro per la valutazione delle situazioni di maggiore incertezza soprattutto all'interno del nucleo urbano principale.

### **4.2.1 Risultati dei sopralluoghi**

A seguito dell'osservazione diretta del territorio è stato possibile assegnare ad ogni area del comune di Banchette una classe di destinazione d'uso "definitiva" ovvero appartenente all'elenco riportato dalla tabella 1 del DPCM 14/11/1997. Il completamento dei sopralluoghi ha permesso quindi di comporre le informazioni ricavate dall'analisi del P.R.G. con quelle scaturite dall'osservazione dei luoghi e, seguendo gli indirizzi programmatici della nuova variante del P.R.G. stesso, di assegnare a tutte le aree una classe acustica di appartenenza.

La carta tematica TAV. 2 "Proposta di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Banchette - Fase 2" riporta tale risultato e prefigura la terza e successiva fase di omogeneizzazione della classificazione onde evitare eccessive parcellizzazioni.





Figura 3: Estratto della carta di zonizzazione acustica per la fase 2 riguardante il centro storico del Comune di Banchette.

In particolare è possibile notare che:

- A tutte le aree è stato possibile assegnare una classe definitiva (scomparsa delle coperture con poligoni e cerchi colorati che indicavano – nella fase 1 – la necessità di ulteriore analisi delle aree specifiche).
- All'interno di uno stesso isolato (unità territoriale di base per la zonizzazione) – soprattutto nel nucleo antico - sono presenti piccoli poligoni di classi differenti (evidenziati dalle ellissi in figura).
- Si presentano situazioni di contiguità tra classe I e classe IV e tra classe II e classe IV tali da dover eventualmente prevedere la predisposizione di fasce cuscinetto od evidenziare eventuali situazioni di criticità.

Per il nucleo urbano di nuova formazione un estratto della cartografia è riportato nella seguente



*Figura 4: Estratto della carta di zonizzazione acustica per la fase 2 riguardante il nucleo urbano di nuova formazione del Comune di Banchette.*

In quest'area, e soprattutto nell'isolato oggetto di futuro riassetto urbanistico, si evidenzia una elevata frammentazione di destinazioni d'uso con una predominanza per le aree prevalentemente residenziali (classe II).

Le immagini seguenti individuano alcuni dei luoghi presso i quali l'analisi diretta del territorio ha permesso di dirimere le incertezze scaturite dall'analisi del P.R.G. ed assegnare definitivamente le classi acustiche:



*Foto 5: Contesto misto abitativo-commerciale*



*Foto 6: Edifici per attività produttive attualmente in disuso*



*Foto 7: Area commerciale e per attività del settore terziario nel contesto urbano*



*Foto 8: Municipio ed uffici pubblici con - a fronte - l'ingresso al parco del castello*

### 4.3 Fase 3: omogeneizzazione della classificazione

Al fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione della classificazione acustica, e mantenere quindi una buona compatibilità tra aree contigue, la terza fase della stesura della carta di Zonizzazione prevede di effettuare un processo di omogeneizzazione.




Figura 5: Estratto della carta di zonizzazione acustica per la fase 3 riguardante il centro storico del Comune di Banchette.


Dall'estratto della mappa riportato in figura e, per l'intero territorio comunale, dalla Tav.3 allegata alla presente relazione, è possibile notare alcuni dei risultati ottenuti da questo processo:

- All'interno del contesto del centro storico spariscono le micro-aree che erano presenti nella cartografia relativa alla fase 2. Le attività di piccolo commercio ed artigianali inserite nel contesto abitativo del centro sono state omogeneizzate alla classe II di destinazione d'uso. L'area in classe IV che era presente all'interno del contesto del centro storico è stata viceversa omogeneizzata con l'isolato ad essa relativo e portata ad una classificazione di "area di tipo misto" (classe III).
- L'isolato comprendente l'area in classe IV a lato del cimitero – data la compresenza al proprio interno di lotti a destinazione residenziale (classe II) e del cimitero stesso – è stato omogeneizzato e classificato come appartenente alla classe III (aree di tipo misto). L'area di pertinenza cimiteriale (classe I) è

stata salvaguardata, ovviamente, dal processo di omogeneizzazione.

- All'interno di ampi isolati, nella zone periferiche, è stato possibile mantenere la compresenza di classi di destinazione d'uso differenti poiché le superfici relative lo consentono e si è in presenza di una buona omogeneità all'interno di ogni sottozona in cui tali isolati sono suddivisi.
- Anche la piccola area residenziale compresa tra i campi sportivi e l'ingresso del parco del castello viene omogeneizzata alla classe III.

Anche Per l'ambito territoriale riguardante il nucleo urbano di nuova formazione il processo di omogeneizzazione della zonizzazione apporta significativi risultati.



*Figura 6: Estratto della carta di zonizzazione acustica per la fase 3 riguardante il nucleo urbano di nuova formazione.*

Si osserva in particolare dall'estratto della mappa riportato in Figura 6 che scompare la frammentazione nell'isolato interessato dal futuro riassetto urbanistico (evidenziato dall'ellisse) giacché la classe II occupava – al termine della fase II – più del 70% della superficie interessata.

#### **4.4 Fase 4: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture**

Allo stato attuale della normativa riguardante le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, si è in attesa dell'emanazione del decreto attuativo della legge 447/95 relativo alle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradali. Non è possibile quindi, a tutt'oggi, assegnare ad esse alcun "buffer" territoriale.


Per le infrastrutture ferroviarie, invece, i decreti definiscono due fasce di ampiezza diversa:

- La Fascia "A" di larghezza pari a 100m per lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno
- La Fascia "B" di larghezza pari a 250m per lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno

Nel caso specifico del Comune di Banchette, tuttavia, non si ha presenza di infrastrutture ferroviarie e non occorre dunque evidenziare alcuna fascia territoriale di pertinenza.

##### **4.4.1 Inserimento delle fasce cuscinetto**

Nella seguente Figura 7 è riportata una delle aree in cui è stato necessario e possibile predisporre le fasce cuscinetto onde evitare salti di classe. Tali fasce - di ampiezza paria 50m possono essere predisposte solamente se la porzione di territorio in oggetto non è stata ancora edificata o se la distanza tra gli edifici esistenti è superiore ai 50m nel caso sia sufficiente una sola fascia cuscinetto, ai 100m nel caso siano necessarie due fasce, etc...



*Figura 7: Estratto della carta di zonizzazione acustica per la fase 4 riguardante il centro storico del Comune di Banchette.*

Le fasce cuscinetto vengono predisposte in modo da interporre tra le aree produttive e/o agricole e le zone a più elevata sensibilità e possono essere inserite solamente laddove il territorio non vede ancora la presenza di edifici, siano essi destinati ad attività produttive o siano essi residenziali. Nel caso del Comune di Banchette è stato possibile ricavare una fascia cuscinetto solamente all'intorno dell'area di pertinenza del castello (Figura 7). Laddove viceversa edifici già esistenti sono collocati a breve distanza dai limiti delle zone, la zonizzazione evidenzia una potenziale criticità.

Si osserva che la piccola area residenziale compresa tra l'ingresso al parco del castello ed i campi sportivi è stata riportata alla classe II dopo aver subito nella fase precedente una omogeneizzazione alla classe III. Questo poiché tale area sarebbe stata ricompresa nei 50m della fascia cuscinetto ma – data la presenza di edifici la medesima fascia cuscinetto si interrompe più a nord.

#### **4.4.2 Aree destinate agli spettacoli temporanei**

A completamento della documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio si specificano le aree che, nell'ambito del territorio comunale di Banchette possono essere dedicate ad attività temporanee di spettacolo (fiere, feste patronali, etc...). Presso tali aree – ai sensi dei regolamenti comunali e della normativa in materia di acustica – potranno essere svolte tali attività in deroga ai limiti di emissione ed immissione sonora ed al criterio differenziale.

Le aree individuate corrispondono alle principali piazze ed all'area dei campi sportivi e sono qui di seguito identificate.

- a) Il piazzale a lato e di fronte al municipio
- b) I campi sportivi
- c) La piccola piazza a fronte della chiesa parrocchiale nel centro storico

## **4.5 Considerazioni conclusive**

La redazione della carta di zonizzazione acustica del Comune di Banchette ha permesso un'accurata analisi degli strumenti urbanistici e dello stato attuale del territorio a riguardo delle destinazioni d'uso delle differenti aree. La carta di zonizzazione scaturita dal processo metodologico e tecnico descritto nei paragrafi precedenti si integra con il nuovo piano regolatore recependo le indicazioni sulla gestione del territorio predisposte dall'amministrazione comunale. La carta di zonizzazione acustica così elaborata costituisce dunque integrazione e completamento del P.R.G. ai sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/95 e dei decreti attuativi nazionali e regionali ad essa correlati.

Per il particolare contesto territoriale ed abitativo del comune di Banchette, si possono riassumere alcuni aspetti caratteristici della realtà locale che hanno portato ad una interpretazione della normativa vigente così da adattarla alle particolari situazioni.

### **4.5.1 Centro storico**

L'area relativa al centro storico dell'abitato del Comune di Banchette costituisce la realtà locale maggiormente consolidata. La commistione di destinazioni d'uso differenti a breve distanza le une dalle altre deriva dallo sviluppo storico del Comune e ne costituisce una caratteristica che la Zonizzazione acustica deve recepire. Nell'area centrale, quindi, laddove il territorio risulta pressoché saturo dal punto di vista edilizio ed abitativo, la zonizzazione acustica assegna una classe II (aree prevalentemente residenziali) anche agli isolati dove si trovano attività commerciali giacché esse risultano essere attività di piccolo commercio al dettaglio e le superfici di pertinenza delle medesime sono una minima percentuale rispetto al totale di ogni isolato.

Viceversa, laddove si possono identificare attività artigianali e/o produttive anche nei pressi del centro storico, il processo di omogeneizzazione ha determinato l'assegnazione di una classe III.

### **4.5.2 Nucleo urbano di nuova formazione**


Nell'ambito del nucleo urbano di nuova formazione, a sud del centro storico, il Piano Regolatore Generale a cui la zonizzazione acustica fa riferimento prevede aree di futuro riassetto urbanistico con la realizzazione di una nuova casa di riposo per anziani in una area laddove il P.R.G. precedente prevedeva già la futura esistenza di zone con servizi. La zonizzazione recepisce dunque queste indicazioni, sia per aree particolarmente sensibili al rumore (nuova casa di riposo) che per le aree

residenziali. Le rimanenti aree del nucleo urbano risultano confermate nella loro destinazione d'uso anche nel nuovo P.R.G. e la zonizzazione acustica riprende tali indicazioni.

La zonizzazione, infine, evidenzia possibili criticità in quelle aree in cui si hanno salti di classe e non è stato possibile inserire fasce cuscinetto e soprattutto nell'area artigianale (già preesistente) a ridosso del centro storico laddove il processo di omogeneizzazione determina la presenza di attività produttive in aree a cui è stata assegnata la classe III e che si trovano nelle immediate vicinanze di un'ampia area prevalentemente residenziale.

Torino, 12 agosto 2003

Ing. Marco Gamarra.



- Legenda**  
**CLASSI ACUSTICHE**
- I (Green grid pattern)
  - II (Yellow vertical lines)
  - II/III (Yellow circle pattern)
  - II/III/IV (Red dotted pattern)
  - III (Orange diagonal lines)
  - IV (Red cross-hatch pattern)
  - IV/V/VI (Purple square pattern)

Comune di Banchette

Proposta di  
 zonizzazione acustica  
 del territorio comunale

Fase 1: Analisi del P.R.G. ed  
 elaborazione della  
 bozza di zonizzazione  
 acustica

TAV. 1      Scala: varie      Agosto 2003


**Studio MRG**  
 di Gamarra ing. Marco  
 Via Borgaro, 105 - 10149 Torino

Progetto di Zonizzazione  
 Dott. Ing. Marco Gamarra  
 tecnico competente in acustica ambientale  
 ai sensi della legge 447/95  
 (Albo Regione Piemonte  
 D.D. n°48 del 23 marzo 1997)  
 Dott. (ing.) Claudio Cinel  
 tecnico competente in acustica ambientale  
 ai sensi della legge 447/95  
 (Albo Regione Piemonte  
 D.D. n°48 del 23 marzo 1997)



Dott. Ing. Marco Gamarra




Planimetria generale (Scala 1:5.000)




Centro Storico (Scala 1:1.000)



Nucleo abitativo di nuova formazione (Scala 1:2.000)





- Legenda**  
**CLASSI ACUSTICHE**
-  I
  -  II
  -  III
  -  IV

Comune di Banchette

Proposta di  
 zonizzazione acustica  
 del territorio comunale

Fase 2: Analisi territoriale di  
 completamento e  
 perfezionamento della  
 bozza di zonizzazione  
 acustica

TAV. 2      Scala: varie      Agosto 2003


**Studio MRG**  
 di Gamarra ing. Marco  
 Via Borgaro, 105 - 10149 Torino

Progetto di Zonizzazione  
 Dott. Ing. Marco Gamarra  
 tecnico competente in acustica ambientale  
 ai sensi della legge 447/95  
 (Albo Regione Piemonte  
 D.D.n°48 del 23 marzo 1997)  
 Dott. (ing.) Claudio Cinel  
 tecnico competente in acustica ambientale  
 ai sensi della legge 447/95  
 (Albo Regione Piemonte  
 D.D.n°48 del 23 marzo 1997)



Dott. Ing. Marco Gamarra



Planimetria generale (Scala 1:5.000)





Centro Storico (Scala 1:1.000)




Nucleo abitativo di nuova formazione (Scala 1:2.000)






Centro Storico (Scala 1:1.000)



Nucleo abitativo di nuova formazione (Scala 1:2.000)



- Legenda**  
**CLASSI ACUSTICHE**
- I
  - II
  - III



Comune di Banchette


Proposta di  
 zonizzazione acustica  
 del territorio comunale

Fase 3: Omogeneizzazione  
 della zonizzazione  
 acustica

TAV. 3      Scala: varie      Agosto 2003


**Studio MRG**  
 di Gamarra ing. Marco  
 Via Borgaro, 105 - 10149 Torino

Progetto di Zonizzazione  
 Dott. Ing. Marco Gamarra  
 tecnico competente in acustica ambientale  
 ai sensi della legge 447/95  
 (Albo Regione Piemonte  
 D.D.n°48 del 23 marzo 1997)  
 Dott. (ing.) Claudio Cinel  
 tecnico competente in acustica ambientale  
 ai sensi della legge 447/95  
 (Albo Regione Piemonte  
 D.D.n°48 del 23 marzo 1997)



Planimetria generale (Scala 1:5.000)

Dott. Ing. Marco Gamarra



Legenda

CLASSI ACUSTICHE

-  I
-  II
-  III
-  Aree per spettacoli temporanei



Comune di Banchette

Proposta di  
zonizzazione acustica  
del territorio comunale


Fase 4: Inserimento delle fasce  
"cuscinetto" e delle  
fasce di pertinenza delle  
infrastrutture  
- ELABORATO DEFINITIVO -

TAV. 4      Scala: varie      Agosto 2003


**Studio MRG**  
**di Gamarra ing. Marco**  
Via Borgaro, 105 - 10149 Torino

Progetto di Zonizzazione  
Dott. Ing. Marco Gamarra  
tecnico competente in acustica ambientale  
ai sensi della legge 447/95  
(Albo Regione Piemonte  
D.D.n°48 del 23 marzo 1997)  
Dott. (ing.) Claudio Cinel  
tecnico competente in acustica ambientale  
ai sensi della legge 447/95  
(Albo Regione Piemonte  
D.D.n°48 del 23 marzo 1997)



Dott. Ing. Marco Gamarra



Planimetria generale (Scala 1:5.000)



Centro Storico (Scala 1:1.000)



Nucleo abitativo di nuova formazione (Scala 1:2.000)

